PROVINCIA DI FROSINONE

SETTORE SERVIZI AMBIENTALI REGIONALI

SERVIZIO COORDINAMENTO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA SERVIZI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1583 DEL 10/05/2021

TIPO ATTO: SENZA IMPEGNO

ADOTTATO DA: TERSIGNI EUGENIA

REDATTORE: TERSIGNI EUGENIA

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59 - ADOZIONE A.U.A. RELATIVA ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 269 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II E COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI DI CUI AGLI ARTT. 215 E 216 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.
SOCIETA': TAGLIABOSCHI SRL
SEDE LEG./STAB.: VIA A. VONA, N. 8 – 03100 FROSINONE (LAT 41.370060 - LONG 13.172894)
ATTIVITA':PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PALLET, CORNICI, ANGOLARI IN LEGNO E PRODUZIONE DI PELLET

DIRIGENTE

VISTO il Provvedimento del Presidente della Provincia di Frosinone n. 32155 del 16/12/2020 con cui è stato assegnato all'Ing. Eugenia Tersigni l'incarico di direzione del Settore Servizi Ambientali Regionali;

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

PREMESSO CHE:

- il SUAP del Comune di Frosinone (di seguito SUAP) con nota prot. n. 0016837 del 19.12.2019, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 8687 del 13.03.2020, trasmetteva Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA) - rif. pratica SUAP n. 01962800601-09082019-1653 - con la quale la Società TAGLIABOSCHI SRL, con sede legale e stabilimento sito in Via A. Vona, n. 8 – 03100 Frosinone (FR), richiedeva per l'attività di "*Linea 1. Produzione automatica pallet, cornici ed angolari fermapezza; Linea 2. Trattamento termico pallet; Linea 3. Produzione pellet"* i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - *lett. c), comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimento di cui all'articolo 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (modifica sostanziale);*
  - *lett. g), comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 c.3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (rinnovo con proseguimento senza modifiche);*

- il Servizio Bonifiche e Rifiuti con nota prot. n. 9344 del 30.03.2020 esprimeva parere endoprocedimentale di competenza;

- il Servizio A.I.A., Energia e qualità dell'Aria con nota prot. n. 4112 del 01.10.2020 effettuava l'Analisi Tecnica di competenza;

- la Provincia di Frosinone, con nota prot. n. 24698 del 07.10.2020, richiedeva documentazione integrativa alla Società istante;

- il SUAP trasmetteva, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 26278 del 22.10.2020, la documentazione integrativa prodotta dalla TAGLIABOSCHI SRL;

- la Provincia di Frosinone con nota prot. n. 31696 del 15.12.2020 comunicava l'avvio del Procedimento e l'indizione della Conferenza dei Servizi in forma Semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 13 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 al SUAP, all'Arpa Lazio – Sezione di Frosinone, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica A.S.L. e alla Ditta istante;

- l'Arpa Lazio, con nota prot. n. 79747 del 18.12.2020, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 32447 del 18.12.2020, comunicava di non partecipare alla Conferenza dei Servizi sopracitata adducendo le seguenti motivazioni: "*si comunica che questa Struttura, in relazione alle note del Commissario Straordinario di*

Arpa Lazio n.77191 del 01/10/2013 e n.40392 del 04/06/2014, e del Direttore generale di Arpa Lazio n.27399 del 01/04/2015, non partecipa alle Conferenze dei Servizi. Si evidenzia altresì che in relazione a quanto contenuto nella normativa nazionale di settore non si ravvisano competenze tecniche di Arpa Lazio preordinate nella fase di rilascio delle autorizzazioni (nuove/modifiche sostanziali o rinnovi) ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Inoltre, allo stato, non risulta alcun accordo di programma ovvero stipula di apposita convenzione da parte di codesta Provincia con Arpa Lazio, nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 16 della L.R. n.45 del 6 Ottobre 1998, necessario, compatibilmente con le funzioni di vigilanza e controllo di competenza di questa Struttura, per fornire il supporto tecnico richiesto.";

- nell'ambito della Conferenza dei Servizi indetta dalla Provincia di Frosinone con nota prot. n. 31696 del 15.12.2020 non risultano pervenuti ulteriori pareri la stessa viene chiusa positivamente con la presente determinazione;

VISTA l'autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 25.07.1991 rilasciata dalla Provincia di Frosinone con Determinazione Dirigenziale n. 98/02 del 18.02.2002 in favore della a Società Tagliaboschi s.n.c. di Ivana e Antonella Tagliaboschi;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 155/03 del 02.03.2003, con la quale la Provincia di Frosinone autorizzava la TAGLIABOSCHI SRL al subentro della titolarità dell'autorizzazione rilasciata in favore della Tagliaboschi s.n.c. di Ivana e Antonella Tagliaboschi;

VISTA l'Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera ai sensi dell'art. 15/A del D.P.R. 203/88 rilasciata la Provincia di Frosinone con Autorizzazione Dirigenziale n. 204/04 del 08.04.2004 in favore della Società TAGLIABOSCHI SRL;

VISTA l'Autorizzazione Dirigenziale N. 74 del 20.02.2008 rilasciata della Provincia di Frosinone ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in favore della Società TAGLIABOSCHI SRL con sede in Frosinone via A. Vona, n. 8.

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 823 del 07.03.2016 recante ad oggetto "*Provvedimento di rettifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i*" con la quale Provincia di Frosinone rettificava il quadro emissivo autorizzato con il provvedimento Dirigenziale N. 74 del 20.02.2008, lasciando valide tutte le prescrizioni riportate nel medesi atto;

PRESO ATTO CHE il Gestore nell'istanza ha dichiarato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che:

- che l'impianto/stabilimento/attività non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- l'attività non è soggetta alla verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi della normativa vigente;
- che l'impianto/stabilimento/attività non è soggetto a V.I.A. ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

RILEVATO CHE il Referente AUA del Gestore TAGLIABOSCHI SRL è Milena Marini

RICHIAMATO il parere endoprocedimentale del Servizio Bonifiche e Rifiuti della Provincia di Frosinone, acquisito al prot. n. 27543 del 04.11.2020 nel quale viene illustrato quanto di seguito riportato.

"*si esprime parere **FAVOREVOLE** al rinnovo con proseguimento senza modifiche ex art. 215, 216 del D.Lgs. 152/2006 dell'iscrizione al Registro Provinciale Gestione Rifiuti n. 40 A.216.FR come di seguito riportato :*

Tipologia (All. 1 sub.1 D.M. 5.2.1998 e ss.mm.ii.)	***Codici CER***	***Attività (All.C. Parte IV D.Lgs. 152/06)***	***Quantità /anno)***
9.1 - scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	*[15 01 03] [03 01 05]*	*R3 – R13*	*2950*
9.2 - scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	*[15 01 03] [03 01 05]*	*R3 – R13*	*50*

Si coglie l'occasione per raccomandare alla Società di ottemperare a tutto quanto eventualmente prescritto nel CPI in possesso, recante rif VV.F. 21097, per le attività:

- *37.2/C A**ttività 37.2.C** : Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito in quantità > 50.000 kg.*
- *74.2/B **Attività 74.2.B** : Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 350 kW (fino a 700 kW)*
- *12.1/A **Attività 12.1.A** : Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65°C, con capacità da 1 a 9 mc (esclusi liquidi infiammabili).*

oltre a quanto sancito nella Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare emessa in data 21.01.2019 con nota protocollo n. 1121: "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi" in cui si pone particolare attenzione ai rischi connessi allo sviluppo di incendi presso gli impianti che gestiscono rifiuti."

RICHIAMATA, altresì, l'Analisi Tecnica attinente la matrice emissioni in atmosfera redatta dal servizio A.I.A., Energia e Tutela Qualità dell'Aria, in atti prot. n. 11412 del 08.04.2021;

VISTI

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante *"disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";*
- la Legge .Regionale n. 17 del 31.12.2015, ad oggetto: *"Legge di stabilità regionale 2016";*
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 335 del 16.06.2016, ad oggetto: "*Ricognizione delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, a seguito del riordino intervenuto in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell' art. 7, comma 8 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 Legge di stabilità regionale 2016";*
- la Legge Regionale del 06 agosto 1999, n. 14 e ss.mm.ii., ad oggetto "*Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante "*T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante "*Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133"*;
- il D.M. 18 aprile 2005, ad oggetto "*Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"*;
- l'art. 23 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, ad oggetto "*Norme in materia ambientale"*;
- la Circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ad oggetto "*Chiarimenti interpretati relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale, nella prima fase di applicazione del D.P.R. n. 59/2013"*;
- Determinazione della Regione Lazio del 5 novembre 2015, n. G13447 ad oggetto "*Approvazione della modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale" (AUA) adottata in sede di Conferenza Unificata, nella seduta del 26 febbraio 2015 (Repertorio n. 20/CU), e delle relative Linee Guida"*;
- la Determinazione della Regione Lazio del 23 gennaio 2017 n. G0483, recante*: "Adeguamento delle Linee Guida relative alla modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA), adottate con la Determinazione del 5 novembre 2015 n. G13447, alle norme di riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127. Modifiche ed integrazioni all'Allegato 2 alla Determinazione n. G13447/2015*;
- il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio approvato con Deliberazione di C.R. n. 66 del 10 dicembre 2009 e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 60 al BURL n. 11 del 20/03/2010;
- la DGR n. 776 del 24.10.2008 recante "*Autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272, comma 2, per gli impianti e le attività ricadenti nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006. Provvedimento generale per la comunicazione di messa in esercizio e di avvio attività per gli impianti e attività di cui all'art. 272, comma 1 ed elencate nella parte I dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/2006 e per gli impianti di cui al comma 14 dell'articolo 269 del suddetto decreto"*;

VISTI gli atti e la documentazione prodotta;

VERIFICATO CHE ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 59/2013 per l'accoglimento dell'istanza;

RAPPRESENTATO che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Raffaella Piucci;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

VISTO l'art. 107, commi 2 e 3 lett. f), del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

di **ADOTTARE l'A.U.A**., ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, in favore della TAGLIABOSCHI SRL con stabilimento sito nel Comune di Frosinone (FR), Via A. Vona. N. 8, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- ***lett. c), comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152***

-con l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni di Legge e prescrizioni contenute nel seguente ***Punto1)****:*

a) I valori limite di emissione riportati nel seguente *Quadro Emissivo Riepilogativo*, rappresentano il limite massimo di concentrazione di sostanze che possono essere immesse in atmosfera dalle lavorazioni e dagli impianti considerati. I limiti si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avviamento, arresto e guasto. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto.

Il Quadro Emissivo Riepilogativo

N°/Sigla del punto di emissione	Provenienza	Portata [Nm3/h]	Totale ore anno emissioni [h/g]	Frequenza nelle 24 h	Continuità emissioni	Temp. [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti di emissione		Altezza punto di emissione dal suolo	Diametro o lati sezione	Tipo di impianto di abbattimento
								[mg/Nm3]	Flusso di massa [kg/h]	[m]	[mm]	
E01	Segatura	44000	8	1	Continua	20	Polveri	20	0.88	(*)	950.00	Depolveratore a secco (filtro a tessuto)
E02 (**)	Trattamento termico pallet	2200	8	1	Discontinua	200	Polveri COT CO NO2 SO2	20 50 100 200 100	0.044 0.11 0.22 0.44 0.22	10.00	200.00	Depolveratore a secco (filtro a tessuto)

(*) vedasi quanto riportato nei paragrafo di cui alla lett. k) delle seguenti prescrizioni
(**) valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 11%

b) Dovranno essere effettuati campionamenti analitici con periodicità annuale a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione, sui punti di emissione riportati nel Quadro Emissivo Riepilogativo. I controlli annuali devono essere allegati al registro delle operazioni di manutenzione e resi disponibili agli organismi preposti al controllo, unitamente alla documentazione trasmessa alla Provincia di Frosinone per ottenere l'autorizzazione.

c) Il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Frosinone, ad ARPA Lazio ed al Servizio Igiene Pubblica A.S.L. territorialmente competente, entro 15 giorni dal rilascio della presente, il cronoprogramma aggiornato relativo alle attività di adeguamento e dismissione dei punti emissivi dello stabilimento.
d) Rispettare quanto stabilito dall'art. 269 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., in particolare:
   - la messa in esercizio degli impianti deve essere comunicata almeno 15 giorni prima alla Provincia di Frosinone, al Comune di Frosinone (FR), al Servizio Igiene Pubblica A.S.L. territorialmente competente ed all'ARPA Lazio sede di Frosinone;
   - la messa a regime di nuovi impianti deve avvenire nel termine massimo di 30 giorni dalla messa in esercizio;
   - effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte (almeno in 3 giorni non consecutivi). Le emissioni si considerano conformi ai valori limiti se la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive riferite ad un'ora di funzionamento non supera i valori limite indicati nella relazione;
   - i risultati del rilevamento effettuato devono poi essere trasmessi alla Provincia di Frosinone ed alla sede Provinciale di ARPA Lazio.
e) In merito alle Emissioni di tipo diffuso (ED01 ÷ ED011), il Gestore dello stabilimento dovrà trasmettere alla Provincia di Frosinone, ad ARPA Lazio ed al Servizio Igiene Pubblica A.S.L. territorialmente competente, entro 30 giorni dal rilascio della presente, relazione tecnica contenente la stima o calcolo delle emissioni diffuse derivanti dallo stabilimento, espresso come flusso di massa di ciascun inquinante presente, descrivendo il procedimento di stima/calcolo utilizzato per ottenere i quantitativi. Se la stima è effettuata a partire da misure effettuate in ambiente di lavoro, è necessario allegare i relativi certificati analitici ed una planimetria nella quale sia indicati i punti di campionamento.
f) Il Gestore inoltre dovrà prevedere un monitoraggio ambientale, con cadenza annuale, per la determinazione delle polveri nelle corrispondenti aree di campionamento indicate in planimetria. I controlli annuali devono essere allegati al registro delle operazioni di manutenzione e resi disponibili agli organismi preposti al controllo, unitamente alla documentazione trasmessa alla Provincia di Frosinone per ottenere l'autorizzazione.
g) Il Gestore dello stabilimento dovrà eseguire la manutenzione dei sistemi di abbattimento, ove presenti, in modo sistematico, pianificato ed idoneo a garantirne, in ogni condizione, il loro corretto funzionamento e la loro efficienza di abbattimento degli inquinanti.
h) Il Gestore dello stabilimento deve adottare apposito registro, sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle Appendici 1 e 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., con pagine numerate e firmate dallo stesso, in cui devono essere annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti e malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e interruzione del normale funzionamento dell'impianto. Tale registro dovrà essere a disposizione dell'Autorità Competente al controllo.
i) Ai sensi dell'art. 271, comma 14 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., se si verifica un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente deve essere informata entro le 8 ore successive mentre il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio di sistemi di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei suddetti valori, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi.
j) Tutti i punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati all'interno dello stabilimento mediante apposizione di idonee segnalazioni.
k) L'ubicazione e la quota di tutte le emissioni devono essere conformi a quanto contenuto nei regolamenti comunali e/o alle prescrizioni impartite dalle autorità territorialmente competenti in materia di igiene e sanità pubblica. In linea generale le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Le bocche dei camini situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati

devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di 1 metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.

l) L'impresa è tenuta ad eseguire le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi e le ispezioni ai fini dell'esercizio del controllo delle emissioni da parte degli organi competenti. I camini per lo scarico in atmosfera devono essere provvisti di idonee prese per la misura del campionamento degli effluenti e devono essere posizionate in accordo con quanto indicato dalle norme vigenti UNI. Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, la piattaforma di lavoro deve essere conforme a quanto indicato dalle vigenti norme UNI. Devono inoltre essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

m) Il gestore dello stabilimento, in caso di modifica dell'impianto autorizzato, è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

n) In caso di cessazione dell'attività degli impianti autorizzati il gestore dovrà riconsegnare alla Provincia l'autorizzazione e dovrà comunicare per iscritto alla Provincia di Frosinone, alla Sezione Provinciale dell'ARPA Lazio ed al Comune di Frosinone (FR) la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi, secondo le modalità previste dalla Legge.

- ***lett. g), comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 c.3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152***;
  -con l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni di Legge e prescrizioni contenute nel parere favorevole espresso dal Servizio Bonifiche e Rifiuti, in atti prot. n. 27543 del 04/11/2020, di cui in premessa oltre a quanto ribadito nel seguente ***PUNTO 2):***

  - la Società deve ottemperare a tutto quanto eventualmente prescritto nel CPI in possesso, recante rif VV.F. 21097, per le attività:
    - 37.2/C A**ttività 37.2.C** : Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito in quantità > 50.000 kg.
    - 74.2/B **Attività 74.2.B** : Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 350 kW (fino a 700 kW)
    - 12.1/A **Attività 12.1.A** : Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65°C, con capacità da 1 a 9 mc (esclusi liquidi infiammabili).

    oltre a quanto sancito nella Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare emessa in data 21.01.2019 con nota protocollo n. 1121: "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi" in cui si pone particolare attenzione ai rischi connessi allo sviluppo di incendi presso gli impianti che gestiscono rifiuti.

  Si allega al presente provvedimento il Certifi*cato n. 40 A.216.FR* di Iscrizione al Registro Provinciale Attività recupero rifiuti in procedura semplificata (Art. 216 comma 3 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii)

- Si dispone:

a) l'invio del presente atto di adozione e relativi allegati tecnici vidimati al SUAP per il rilascio dell'A.U.A. al richiedente, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013;

b) che il presente provvedimento di adozione sostituisce le autorizzazioni settoriali ambientali per gli stessi titoli, a far data dal rilascio del provvedimento conclusivo di AUA da parte del SUAP;

c) che il SUAP dovrà trasmettere il **provvedimento conclusivo di A.U.A.** a:
   - Provincia di Frosinone;

- Arpa Lazio, Sezione di Frosinone;
- ASL di Frosinone, S.I.P. del Distretto Sanitario territorialmente competente;

d) che il Gestore deve custodire, presso l'impianto, il provvedimento di autorizzazione e i relativi allegati in originale che devono essere resi disponibili agli incaricati delle attività di controllo; inoltre, deve custodire la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo prevista dalla normativa vigente in materia;
e) che le comunicazioni relative agli assolvimenti delle prescrizioni contenute nei suddetti punti siano trasmesse dal Gestore direttamente a questo Ente, senza intermediazione del SUAP;
f) di rinviare alla competenza del SUAP la possibilità di ricomprendere nel provvedimento conclusivo di rilascio dell'A.U.A. eventuali titoli di competenza Comunale.

- Si rammenta che:
  a) l'AUA ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del rilascio, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013;
  b) l'istanza di rinnovo dell'AUA deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013; l'istanza deve essere corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013;
  c) l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'AUA, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 59/2013;
  d) il Gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto, come definita dall'art. 2 lettera f) del D.P.R. n. 59/2013, deve dare comunicazione all'autorità competente, art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013;
  e) il Gestore che intende effettuare una modifica sostanziale, come definita dall'art. 2 lettera g) del D.P.R. n. 59/2013, dovrà presentare una nuova domanda di A.U.A., ai sensi dell'art. 6 comma 2, del D.P.R. n. 59/2013.

- Si avverte che:
  a) il Gestore deve fornire alle Autorità competenti l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo dei campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni;
  b) il presente atto viene adottato, fatti salvi i diritti di terzi, unicamente ai sensi e per gli effetti degli art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e per la Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 c.3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; non costituisce, pertanto, presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto. Sono fatti salvi eventuali concessioni, autorizzazioni e nulla osta in materia: urbanistica, edilizia, idraulica, igienico-ambientale, sismica, paesaggistica, archeologica, acustica, ecc.;
  c) il Gestore dovrà sottoporsi a tutte le ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie adottare per effetto dell'emanazione di Leggi e regolamenti. Per tutto quanto non previsto nel punto 1 del presente atto s'intende richiamata la normativa vigente in materia di tutela della qualità dell'aria;
  d) la mancata osservanza delle disposizioni di Legge e prescrizioni autorizzative, nonché quelle che in materia potranno essere emanate successivamente, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
  e) secondo quanto disposto dal DPR 445/00, art. 73, il soggetto che ha adottato il presente atto è esente da ogni responsabilità per gli atti emanati sulla base di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi;
  f) la Provincia di Frosinone si riserva di modificare il presente atto ove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dalla Legge n. 241/'90.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene trasmessa al Segretario Generale che ne cura la raccolta nonché la pubblicazione all'albo online dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di ricevimento.

Frosinone, 10/05/2021

Documento firmato digitalmente da

TERSIGNI EUGENIA